



Eno Tecno Chimica

Laboratorio Enochimico Autorizzato MIPAF
Enologo Anselmo Paternoster

Via Adriatica Foro, 7
66024 FRANCAVILLA AL MARE (CH)
Tel. 085-816903 – Fax. 085-816193
P.IVA:00339500696 –CF.PTRNLM47H27A666R
e-mail. etcmil@virgilio.it
<http://www.enotecnochimica.it>

DISCIPLINA PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL "DEPOSITO FISCALE VINO"

Obblighi di istituire un deposito fiscale

Sono obbligati ad operare in regime di deposito fiscale:

- le aziende produttrici di vino con un quantitativo superiore 1000 hl. annui;
- i depositi di vino e di bevande fermentate fiscalmente equiparate al vino, nei quali si esercita il commercio intracomunitario;
- le fabbriche di bevande fermentate fiscalmente equiparate al vino.

Esclusioni:

Non sono soggetti all'obbligo di istituire il deposito fiscale di cui all'art. 1, del Decreto n. 153/2001:

- I produttori il cui prodotto è interamente destinato all'autoconsumo;
- Gli operatori che svolgono commercio nazionale o con paesi terzi;
- I piccoli produttori, vale a dire coloro che ottengono da vinificazione di uve raccolte in azienda (ammesso l'acquisto di uve nell'ambito delle percentuali previste dalle norme fiscali) un quantitativo annuale di vino inferiore a 1000 hl. Si prende come riferimento l'ultimo quinquennio, se trattasi di ditta già esistente.

Piccoli produttori

I piccoli produttori di vino, esentati dall'istituire il deposito fiscale (fintanto che l'accisa in Italia resterà pari a zero) sono semplicemente tenuti ad informare gli UTF competenti per territorio, delle operazioni intracomunitarie effettuate, presentando, entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun mese in cui siano state effettuate suddette operazioni, una distinta delle medesime, contenente, per ciascun destinatario, i quantitativi di vino spediti e gli estremi della documentazione di accompagnamento prevista dalle norme.

Richiesta di autorizzazione deposito fiscale

L'istituzione dei depositi fiscali è disciplinata dal Decreto del Ministero delle Finanze 27 marzo 2001, n. 153. Chiunque intenda istituire, (articolo 28, comma 1, del testo unico decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504), un deposito fiscale di alcole etilico o di bevande alcoliche, presenta all'ufficio tecnico di finanza (UTF) competente per territorio, almeno novanta giorni prima dell'inizio dell'attività se trattasi di fabbrica od opificio di trasformazione e almeno sessanta giorni prima se trattasi di solo deposito, una apposita istanza. Sono richiesti numerosi dati e dichiarazioni. Ogni variazione dei dati denunciati e preventivamente comunicata all'UTF per gli eventuali successivi adempimenti.

Contabilità nei depositi fiscali vino

Essendo, per il vino, l'aliquota di accisa zero restano valide le scritturazioni previste dalle vigenti disposizioni di tutela agricola, di cui al Reg. (CE) n. 884/2001. (Adempimenti corrispondenti alla tenuta dei registri di cantina IRF).

I depositari autorizzati devono tenere, limitatamente ai trasferimenti intracomunitari: un registro delle singole partite ricevute e spedite in sospensione d'accisa, nel quale sono riportati anche i dati relativi all'appuramento delle partite spedite, nonché, giornalmente, l'ammontare della cauzione dovuta sulle spedizioni non ancora appurate.

Adempimenti del depositario autorizzato del deposito fiscale vino

Il depositario autorizzato del deposito fiscale vino, deve presentare all'UTF di competenza, limitatamente ai trasferimenti intracomunitari:

1. entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun mese in cui siano stati effettuati trasferimenti intracomunitari, una distinta delle partite oggetto delle suddette movimentazioni, con l'indicazione del mittente o del destinatario e con gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento. In alternativa la sopraccitata distinta può essere sostituita inviando cumulativamente la copia dei DAA emessi.
2. annualmente, entro il quindicesimo giorno successivo al termine della campagna viticola **(15 agosto)**, il prospetto riepilogativo della produzione e della movimentazione dei prodotti sottoposti ad accisa.

Inoltre il depositario autorizzato deve:

- per ciascuna operazione, indicare nei prospetti nome o ragione sociale e codice di accisa del destinatario, quantità e qualità dei prodotti spediti, mezzo di trasporto, data di partenza;
- comunicare all'UTF competente per territorio eventuali modifiche agli impianti ed alle attrezzature entro 30 giorni dalla loro realizzazione;
- IL bilancio annuale così strutturato:
 1. Inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti esistenti in deposito alla data del 31 luglio, prevista dalla normativa della tutela agricola, suddiviso per caratteristiche; (trattasi del medesimo bilancio che si redige in occasione della chiusura dei registri di cantina per il conteggio delle giacenze)
 2. Bilancio di materia cioè la valutazione dei quantitativi di sostanza che entrano e che escono da un ciclo di lavorazione – con l'indicazione delle rese di lavorazione e dei parametri d'impiego. Es. rese di lavorazione: ettoltri di vino ottenuti/100 Kg. di uva lavorata
 3. Bilancio energetico con l'indicazione dei consumi di energia e dei combustibili distintamente per reparto di lavorazione e per prodotti ottenuti. Es. bilancio energetico: KWh di energia elettrica impiegato/ettoltri di vino prodotto.

Cauzione

La cauzione è una garanzia che un debitore d'imposta deve prestare per legge a favore dell'Amministrazione Finanziaria.

L'oggetto della cauzione è l'obbligazione da parte del soggetto passivo di versare le imposte allo Stato che è il soggetto attivo del rapporto. La cauzione garantisce, pertanto, il pagamento di tali imposte.

Fintanto che l'accisa sul vino resterà uguale a zero, non è dovuta nessuna cauzione sul deposito. E' invece necessaria in caso di trasporto intracomunitario.

Ai sensi del DM 13/01/1994 la garanzia è prestata dallo speditore anche in solido col trasportatore o con il destinatario ed è pari al 10% dell'accisa gravante sul prodotto spedito, la quale, essendo attualmente zero, dovrà fare riferimento all'imposta del paese di destinazione.

La garanzia può coprire una o più spedizioni intracomunitarie, in tal caso sarà cura del depositario, e quindi sua responsabilità controllare che non venga superato il tetto della stessa.

Validazione ed emissione del DAA

Prima dell'impiego i documenti per le imprese vitivinicole obbligate al regime di deposito fiscale, denominati "D.A.A" devono essere presentati agli U.T.F., per la preventiva bollatura mediante apposizione del timbro a secco, da parte degli operatori interessati. Per i D.A.A. di tipo commerciale la bollatura è da effettuarsi presso le tipografie autorizzate.